

COMUNE DI ZOGNO
(Provincia di Bergamo)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2021
Modificato con delibera di C.C. n.17 del 29/04/2022
Modificato con delibera di C.C. n.6 del 28/04/2025

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Disposizioni generali	2
Articolo 2 - Funzionario Responsabile	2
Articolo 3 - Tipologie di occupazioni	2
Articolo 3 bis - Occupazione per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici	2
Articolo 4 - Occupazioni abusive	3
Articolo 5 - Domanda di occupazione	3
Articolo 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	4
Articolo 7 - Obblighi del concessionario	4
Articolo 8 - Durata dell'occupazione	5
Articolo 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione	5
Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	5
Articolo 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	6
Articolo 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	6
Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	6
Articolo 14 - Classificazione delle strade	7
Articolo 15 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	7
Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 17 - Passi carrabili	8
Articolo 18 -	8
Articolo 19 - Soggetto passivo	9
Articolo 20 - Agevolazioni	9
Articolo 21 - Esenzioni	10
Articolo 22 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	10
Articolo 23 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	11
Articolo 24 - Accertamento e riscossione coattiva	11
Articolo 25 - Importi minimi e rimborsi	11
Articolo 26 - Sanzioni	11
Articolo 27 - Attività di recupero	11
Articolo 28 - Disposizioni finali	11
CAPO II – CANONE MERCATALE	
Articolo 29 – Disposizioni generali	13
Articolo 30 - Funzionario Responsabile	13
Articolo 31 - Domanda di occupazione	13
Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	13
Articolo 33 - Classificazione delle strade	14
Articolo 34 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	14
Articolo 35 - Occupazioni abusive	14
Articolo 36 - Soggetto passivo	14
Articolo 37 - Modalità e termini per il pagamento del canone	15
Articolo 38 - Accertamento e riscossione coattiva	15
Articolo 39 - Rimborsi	15
Articolo 40 - Sanzioni	15
Articolo 41 - Attività di recupero	16
Articolo 42 - Sospensione dell'attività di vendita	16
Articolo 43 - Disposizioni finali	16

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 3 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (escluse le occupazioni del settore edilizio);
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 3 bis - Occupazione per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici

1. L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi) finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento;
2. I titolari di pubblici esercizi che intendono occupare suolo pubblico devono presentare domanda nelle modalità descritte dal presente regolamento;
3. Le dimensioni dell'occupazione devono consentire le condizioni della viabilità veicolare e pedonale;
4. Le occupazioni di cui al presente articolo sono temporanee e non superiori a 180 giorni;
5. La concessione, una volta espletata positivamente l'istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale, sarà rilasciata previo pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e del tributo TARI giornaliero;

6. La presente disposizione entra in vigore dal 1 maggio 2022.

Articolo 4 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente (settore Gestione del Territorio) domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata **20** giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la documentazione tecnica necessaria a individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici parere tecnici e provvede altresì ad acquisire l'istruttoria relativa al calcolo del canone.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Settore Gestione del Territorio il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.
2. A conclusione del procedimento di verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa, l'ufficio competente rilascia la concessione e l'autorizzazione di competenza, previa verifica del versamento del canone dovuto.
3. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.
4. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione è formalizzato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, dal Responsabile competente.

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
 3. Le occupazioni temporanee comportanti manomissioni del suolo sono subordinate al versamento di una cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni. L'ammontare della cauzione è stabilito da Responsabile del Servizio competente, in misura proporzionale all'entità di lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri. Al termine dell'occupazione viene redatto apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna a garanzia di eventuali spese di ripristino.
 4. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto. Al termine dell'occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

Articolo 8 - Durata dell'occupazione

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto **previsto all'articolo 7, comma 4.**
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 14 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera la classificazione allegata al presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 15 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni di suolo comunale che avvengono nell'area Piazzale Genieri d'Italia e che comprendano contestualmente l'utilizzo dell'intera area del piazzale, con esclusione di quelle relative allo spettacolo viaggiante in quanto già normate al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 100 mq.

Articolo 17 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. La tariffa è parimenti ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70 per cento.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 18 - Occupazioni con cavi e condutture e per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50 euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- 2) Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 dell'art.1 L.160/2019, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun

ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- 3) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 4) Ai fini del comma 3 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione su suolo pubblico dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione su suolo pubblico dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 5) La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 3 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni, fermo restando il canone previsto ai precedenti commi 1 e 2.
 - d) Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 19 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 20 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento;

- b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sociali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- d) per le occupazioni con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature) di cui all'art.3 bis del presente regolamento la tariffa è ridotta del 60 per cento;
- e) per le occupazioni realizzate nell'area Piazzale Genieri d'Italia con una superficie maggiore di 100 mq. e che comprendano contestualmente l'utilizzo dell'intera area del piazzale, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento, con esclusione di quelle relative allo spettacolo viaggiante già disciplinate nel presente articolo, lettera b).

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate, compartecipate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni occasionali di durata inferiore a 12 ore relativamente a piccoli lavori edilizi di manutenzione, operazioni di trasloco e di manutenzione del verde;
- j) le occupazioni, da parte di imprese appaltatrici di lavori per conto del Comune e/o altra P.A., per opere da effettuare sugli edifici di proprietà comunale o di altra P.A., il cui uso sarà concesso in favore del Comune;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- r) sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- s) le occupazioni destinate agli stalli per la ricarica di auto elettriche/moto e relative colonnine di carica;

Articolo 22 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Articolo 23 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 24 - Accertamento e riscossione coattiva

L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 25 - Importi minimi e rimborsi

1. Il versamento e i rimborsi del canone non si eseguono quando l'importo è pari o inferiore a € 5,00.
2. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 26 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. Per le violazioni a decorrere dal 1° Settembre 2024 si applica la sanzione del 25% del canone omesso.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione concordato con il funzionario responsabile.

Articolo 27 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 28 - Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.

CAPO II - CANONE MERCATALE

Articolo 29 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 30 - Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 31 - Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 31/01/2017.

Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e la tariffa relativa al canone mercatale (comprensiva di eventuali riduzioni) è approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 33 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera la classificazione allegata al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 34 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
2. La tariffa di base giornaliera, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 35 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 37 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il subentrante dovrà corrispondere il canone dalla data del subingresso.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
4. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza della concessione o autorizzazione.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso è pari o inferiore a € 5,00.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali o stagionali effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Articolo 38 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 39 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 40 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. Per le violazioni a decorrere dal 1° Settembre 2024 si applica la sanzione del 25% del canone omesso.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione concordato con il funzionario responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 41 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 42 - Sospensione dell'attività di vendita

In caso di omesso o insufficiente versamento del canone di cui al presente regolamento, il responsabile del Settore Finanziario comunica all'ufficio commercio l'inadempienza per i provvedimenti di competenza.

Articolo 43 - Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO ~~DI CUI AL CAPO IV~~ (OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

I CATEGORIA

VIA C. BATTISTI

PIAZZA B. BELOTTI

VIA AL BOER

VIA CAPANIZZOLI

VIA CAVAGNIS

VIA CAVOUR

VIA CIRCONVALLAZIONE

VIA DONATORI DI SANGUE

VIA C. FURIETTI

P.ZZA GARIBALDI

VIA INZOGNO

PIAZZA ITALIA

VIALE M. DELLA LIBERTA'

VIA LOCATELLI

VIA G. MARCONI

VIA G. MAZZINI

VIA DEI MILLE

VIA MONTE GRAPPA (fino al civico 19)

VIA PANIZZOLI

VIA POGLIANI

VIA P.POLLI

VIA AL QUADREL

PIAZZA IV NOVEMBRE
VIA ROMA
VIA P. RUGGERI
VIA S. BERNARDINO
VIA S. LORENZO
VICOLO S.MARIA
VIA SOTTOCORNA
VIA UMBERTO I
VIA XI FEBBRAIO
VIA XXV APRILE
VIA XXIV MAGGIO
VIA VITTORIO EMANUELE
VIA DEGLI ALPINI
PIAZZALE GENIERI D'ITALIA
PIAZZETTA COMPAGNIA DEI CARAVANA

II CATEGORIA

VIA CAMPOLME'
PIAZZA EUROPA
VIA MONTE BASSO
VIA AL MULINO
VIA PIAVE
LOC. PIAZZAMARTINA
VIA PONTE ZOGNO
VIA ROMACOLO
VIA SAN SEBASTIANO
VIA DON ANTONIO RUBBI
VIA TIOLO
VIA MONTE GRAPPA (dal civico 20)

FRAZ. ENDENNA

VIA ARALE

VIA BROLO

VIA CAMANGHE'

VIA CASTELLO

VIA CENTRO

VIA MALPASSO

VIA RIPA

VIA RONCO

VIA SAPELLO

FRAZ. GRUMELLO DE Z.

VIA GRUMELLO DE Z.

VIA GRIMOLTO

FRAZ. MIRACOLO S. MARCO

VIA CENTRO

FRAZ. MIRAGOLO S. SALVATORE

VIA CENTRO

FRAZ. POSCANTE

VIA CAFREDDA

VIA CENTRO

VIA LALLIO

VIA MOLINO

VIA SAN GIOVANNI BATTISTA

FRAZ. SOMENDENNA

VIA CENTRO

VIA COSTA BERLENDIS

VIA FOPPA ROSSI

VIA TORRE (dal n.13 compreso)

FRAZ. SPINO AL B.

VIA ROCCA

VIA SPINO AL B.

FRAZ. STABELLO

VIA CENTRO

VIA ERE

VIA CAMANECCHIO

VIA ENIO SALVI

III CATEGORIA

VIA ACQUADA

VIA CABALZAR

VIA CAMISSINONE

LOC. CARNIT

CONTR. CARUBBO

LOC. CASA CASTELLO

LOC. CASARIELLI

LOC. CASELLO LAZARU'

LOC. COLLE

LOC. COLOMBERA

VIA CORNELLA

LOC. COSTA LUVRIDA

LOC. FOPPA
LOC. GROMO
LOC. CA' LONGA
LOC. LA RUCA
VIA GROTTI DELLE MERAVIGLIE
CONTR. MENECHINA
CONTR. PADRONECCO
CONTR. PAMPARATO
CONTR. PERNICE
LOC. PRATONUOVO
VIA PRISA ALTA
VIA PRISA BASSA
VIA SAN CIPRIANO
CONTR. TIGLIO
VIA ZERGNONE
FRAZ. ENDENNA
VIA BRACCAMOLINO
VIA PRADELLI
VIA SOLMARINA

FRAZ. MIRAGOLO S.MARCO
VIA CA' BARATI'
VIA CASTELLO
VIA COLOMBERA
VIA G.GRITTI
VIA S.MARCO
VIA PASSATA
VIA POSS CASTELLO
VIA S. SALVATORE

FRAZ. POSCANTE

VIA ALTEMARIE

VIA BRAGA

VIA CAORSONE

VIA CASTEGNONE

VIA COMPLATTO

VIA PARPAET

VIA PRATOGRANDE

VIA RIPA

FRAZ. SOMENDENNA

VIA BREGNI

VIA CAMONIER

VIA RONCAGLIA

VIA PRATOLUNGO

FRAZ. SPINO AL B.

VIA AL DERO'

VIA SOTTORIPA

VIA TESSI

FRAZ. STABELLO

VIA FORNACI

VIA MONACI

e comunque tutte le aree non comprese nella categoria I e II.